



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 febbraio 2013 (26.02)
(OR. en)**

6713/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0023 (COD)**

**DROIPEN 21
JAI 129
ECOFIN 133
UEM 28
GAF 9
CODEC 392**

NOTA

della:	presidenza
al:	COREPER / Consiglio
n. prop. Comm.:	6152/13 DROIPEN 11 JAI 81 ECOFIN 92 UEM 18 GAF 3 CODEC 268 + ADD 1-3
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio

Il 5 febbraio 2013 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione¹.

Dall'introduzione dell'euro, la falsificazione ha portato ad un danno finanziario di almeno 500 milioni di EUR secondo i dati pubblicati dalla Banca centrale europea. L'euro continua a essere nel mirino della criminalità organizzata attiva nel settore della falsificazione monetaria. La falsificazione costituisce un problema anche per le altre monete che circolano nell'Unione europea. Nella sua nota informativa semestrale sulla falsificazione delle banconote in euro di gennaio 2013 la BCE ha rilevato che 280 000 banconote in euro falsificate, che rappresentano lo 0,002% dei 14.9 miliardi che circolavano in media nel secondo semestre del 2012, sono state complessivamente ritirate dalla circolazione in tale periodo.

¹ 6152/13 DROIPEN 11 JAI 81 ECOFIN 92 UEM 18 GAF 3 CODEC 268 + ADD 1-3.

La proposta della Commissione intende rafforzare le indagini transfrontaliere fornendo agli Stati membri una serie di sanzioni per i reati di falsificazione più gravi. La proposta intende altresì permettere l'analisi di falsificazione di monete sequestrate nel quadro di un procedimento giudiziario al fine di individuare altri euro falsificati in circolazione.

La proposta si fonda sull'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la "*contraffazione di mezzi di pagamento*" è citata esplicitamente tra i dieci cosiddetti "euroreati", reati particolarmente gravi che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni. Vari altri strumenti e misure giuridici per lottare contro la falsificazione sono altresì in vigore, soprattutto decisioni del Consiglio.

Come indicato dal titolo, la proposta intende proteggere l'euro e le altre monete mediante il diritto penale contro la falsificazione. Una parte importante della proposta è stata direttamente ripresa dall'attuale legislazione vigente, ossia la decisione quadro 2000/383/GAI del 29 maggio 2000 (modificata dalla decisione quadro 2001/888/GAI del Consiglio del 6 dicembre 2011)¹. Ciò include fra l'altro le *definizioni* (articolo 2) e i *reati* (articolo 3).

Per aumentare i deterrenti e colmare le divergenze relative all'attuale livello di sanzioni, la proposta di direttiva prevede all'articolo 5 una **serie di sanzioni** compresa la reclusione per i casi più gravi. Questo articolo introduce soglie monetarie specifiche che decidono la gravità di un caso e le sanzioni penali corrispondenti. Per tutti i reati descritti nella direttiva relativi a banconote e monete metalliche per un valore nominale totale inferiore a 5 000 EUR che non presentino aspetti di particolare gravità, gli Stati membri sono tenuti a prevedere sanzioni penali. I reati principali di falsificazione - la produzione e la distribuzione - di banconote e di monete metalliche di almeno 5 000 EUR sono passibili di una pena della reclusione di durata massima di almeno otto anni. Per i reati più gravi di produzione e di distribuzione che comprendono un valore nominale totale di almeno 10 000 EUR dovrebbe essere applicabile una pena minima di sei mesi.

¹ GU L 329 del 14.12.2001, pag. 3.

Secondo la proposta della Commissione, le sanzioni previste dovrebbero contribuire a prevenire la falsificazione, a migliorare la protezione disomogenea in tutta l'UE e ad attenuare il rischio di forum shopping.

Inoltre la proposta prevede di autorizzare il ricorso a **strumenti di indagine speciali** (articolo 9) nel quadro di indagini e di perseguimenti relativi a reati di falsificazione, che la maggior parte degli Stati membri autorizza già per altri reati gravi. L'articolo 10 prevede una norma più tecnica che rende **obbligatoria la trasmissione di campioni** di banconote e di monete metalliche in euro falsificate per l'analisi ecc. durante un procedimento giudiziario in corso.

Inoltre, la proposta suggerisce una "**competenza giurisdizionale universale**" (articolo 8, paragrafo 2). Il considerando 23 indica che l'importanza dell'euro per l'economia e per la società a livello mondiale richiede misure aggiuntive per tutelarla. Si suggerisce pertanto che occorre che ogni Stato membro la cui moneta è l'euro eserciti la competenza giurisdizionale universale sui reati contro l'euro commessi fuori dell'UE, quando l'autore del reato si trova sul territorio dello Stato membro (paragrafo 2, lettera a)) o le banconote falsificate connesse con il reato sono state rinvenute nello Stato membro (paragrafo 2, lettera b)).

Considerato quanto sopra, la presidenza invita i ministri a procedere ad un dibattito orientativo iniziale sulla direttiva proposta, prima di avviare le discussioni in sede di gruppo, sui seguenti quesiti:

1. *I ministri ritengono che l'entità della falsificazione dall'introduzione dell'euro richieda un potenziamento del vigente quadro penale dell'UE?*
2. *La proposta della Commissione introduce nuove misure che riguardano l'uso di talune tecniche investigative; il livello delle sanzioni e la possibilità di esaminare gli euro falsificati durante un procedimento giudiziario in corso per permettere l'individuazione di altri euro falsificati in circolazione. Prevede altresì l'introduzione di una competenza giurisdizionale universale per gli Stati membri la cui moneta è l'euro. I ministri ritengono che tali misure siano necessarie per un maggior livello di protezione e prevenzione in materia di falsificazione?*